



## GoInEU Questionnaires

*Questo questionario rientra in un Progetto di ricerca cofinanziato dall'UE. Lo ha ricevuto in funzione della Sua attività di operatore del diritto o di accademico. Non è necessario rispondere a tutte le domande: può scegliere quelle che ritiene più interessanti. Non Le chiediamo di fornirci dati statistici, né semplici risposte sì/no. Le chiediamo bensì di spiegarci perché ritiene che una data soluzione sia prevalente nel Suo ordinamento giuridico (ci riferiamo non soltanto a disposizioni di diritto positivo, ma anche alla giurisprudenza, nonché alla prassi notarile e legale ed alla mentalità giuridica) e, soprattutto, di indicarci dei casi pratici (non soltanto sentenze pubbliche, ma anche procedimenti giudiziari in corso o casi stragiudiziali che Le sono stati sottoposti per una consulenza, oppure che ritiene si imporranno all'attenzione degli operatori del diritto nel prossimo futuro, visti gli sviluppi in corso). Molte delle domande si riferiscono alla compatibilità con l'ordine pubblico (anche ai fini di cui all'art. 35 del Regolamento UE sulle Successioni, n. 650 del 2012) degli eventuali riflessi successori di determinati istituti stranieri: se del caso, ci faccia sapere se nel Suo Paese sono state emesse sentenze al riguardo. È possibile seguire il percorso tracciato dalle nostre domande, oppure decidere di fornirci altre informazioni pertinenti e rilevanti. È possibile decidere di restare anonimi, oppure dare il consenso alla pubblicazione del proprio nome sul sito internet del Progetto. Verrà in ogni caso tutelata la privacy dei soggetti coinvolti. La ringraziamo del tempo dedicatoci e della Sua cortese collaborazione.*

### I) Le famiglie degli immigrati e il diritto successorio

1. Nei Paesi d'origine di molti migranti, sono consentiti i matrimoni poligamici (ad esempio, in alcuni Paesi islamici e africani) o i contratti di convivenza poliamorosa (in alcuni Paesi dell'America Latina). Nel Suo ordinamento giuridico, queste relazioni familiari hanno una qualche rilevanza dal punto di vista del diritto successorio? Ad esempio, tutti i coniugi di un *de cuius* poligamo (che si tratti di poliginia o di poliandria) possono essere considerati eredi dei beni lasciati da lui/lei nel territorio del Suo Paese? I figli nati da matrimoni poligamici hanno gli stessi diritti successori dei figli nati da matrimoni monogamici? È possibile riconoscere un rapporto giuridicamente rilevante, con effetti successori, tra un figlio e l'altro/gli altri coniuge/i o convivente/i del genitore? I rapporti familiari poligamici hanno qualche rilevanza giuridica da altri punti di vista (ad esempio, ricongiungimento familiare, pensione di reversibilità, alimenti e/o assegni di mantenimento)? Cosa si può desumere da tali effetti in riferimento alla materia delle successioni?
2. Nei Paesi d'origine di molti migranti, i matrimoni non vengono registrati ufficialmente come avviene, invece, in Europa (si pensi ai matrimoni tradizionali



- Rom, al matrimonio *urfi* nei Paesi arabi, ai matrimoni tradizionali africani, ai matrimoni telefonici o via Skype in Pakistan). Nel Suo ordinamento giuridico, questi matrimoni hanno una qualche rilevanza dal punto di vista del diritto successorio? Hanno altri effetti giuridici (ad esempio, ricongiungimento familiare, reversibilità, alimenti)? Cosa si può desumere da tali effetti in riferimento alla materia delle successioni?
3. Nei Paesi d'origine di molti migranti, il matrimonio non viene contratto liberamente ma dipende dal consenso dei genitori o di altra autorità. Tali situazioni possono essere considerate ragioni di nullità del matrimonio, ovvero di altro tipo di invalidità, nel Suo ordinamento giuridico? Quali sono le conseguenze dal punto di vista del diritto successorio?
  4. Nei Paesi d'origine di molti migranti, l'età minima per contrarre matrimonio è molto più bassa di quella di legge in Europa. Nel Suo ordinamento giuridico, i matrimoni di minorenni hanno una qualche rilevanza dal punto di vista del diritto successorio? I matrimoni di minorenni hanno qualche effetto giuridico da altri punti di vista (ad esempio, ricongiungimento familiare, reversibilità, alimenti)? Cosa si può desumere da tali effetti in riferimento alla materia delle successioni?
  5. Spesso vengono contratti matrimoni simulati al solo scopo di eludere le norme europee sull'immigrazione ed i coniugi non ne contestano mai la validità per evitare le sanzioni previste per la violazione delle leggi sull'immigrazione. Nel Suo ordinamento giuridico, quando muore un coniuge fittizio, la validità del matrimonio può essere contestata da terzi, al fine di negare i diritti successori al coniuge fittizio superstite?
  6. L'ordinamento giuridico dei Paesi d'origine di molti migranti (es. Paesi islamici) ha un atteggiamento negativo nei confronti dell'omosessualità. Quindi, se un migrante contrae in Europa un matrimonio con una persona dello stesso sesso, oppure contrae una unione civile, o intraprende una convivenza con una persona dello stesso sesso, è molto probabile che l'ordinamento del Paese d'origine ne neghi ogni effetto, anche dal punto di vista del diritto successorio. L'applicazione di tali disposizioni straniere, ai beni che il *de cuius* abbia lasciato nel territorio del Suo Paese, può essere considerata contraria all'ordine pubblico?
  7. L'ordinamento giuridico dei Paesi d'origine di molti migranti (es. Paesi islamici) ha un atteggiamento negativo nei confronti di alcuni matrimoni interreligiosi (misti). Quindi, se un migrante contrae in Europa un matrimonio, una unione civile, o intraprende una convivenza con una persona di religione diversa, è possibile che l'ordinamento del Paese d'origine ne neghi ogni effetto, anche dal punto di vista del diritto successorio. L'applicazione di tali disposizioni straniere, ai beni che il *de cuius* abbia lasciato nel territorio del Suo Paese, può essere considerata contraria all'ordine pubblico?
  8. L'ordinamento giuridico dei Paesi d'origine di molti migranti (es. Paesi islamici) consente al marito di ricorrere a divorzi unilaterali stragiudiziali, come il ripudio



detto *talaq*. Riguardo ai beni che il marito deceduto abbia lasciato nel territorio del Suo Paese, una moglie oggetto del solo ripudio *talaq* potrebbe agire in giudizio per rivendicare la propria quota di eredità in quanto moglie, invocando la contrarietà di tale tipo di divorzio all'ordine pubblico? È possibile confrontare queste situazioni con i divorzi stragiudiziali consensuali ammessi da alcuni ordinamenti di Paesi Membri dell'Unione Europea?

9. Nei Paesi d'origine di molti migranti (es. Paesi islamici), la quota di eredità di un figlio maschio è doppia rispetto a quella di sua sorella, mentre la quota della moglie è estremamente esigua. L'applicazione di tali disposizioni straniere, ai beni che il *de cuius* abbia lasciato nel territorio del Suo Paese, può essere considerata contraria all'ordine pubblico? In ogni caso, è possibile raggiungere lo stesso risultato pratico lasciando in eredità l'intera quota disponibile al figlio maschio? È possibile raggiungere lo stesso risultato pratico utilizzando altri strumenti giuridici (ad esempio, un *trust*)?
10. In alcuni Paesi, il testatore può diseredare totalmente un figlio. L'applicazione di tali disposizioni straniere, ai beni che il *de cuius* abbia lasciato nel territorio del Suo Paese, può essere considerata contraria all'ordine pubblico? L'applicazione delle disposizioni interne sulla quota di legittima (in riferimento non solo ai figli, ma anche a coniugi e genitori, ad esempio), è tutelata dalla clausola dell'ordine pubblico? L'applicazione delle disposizioni interne sull'indegnità a succedere è tutelata dalla clausola dell'ordine pubblico?
11. Nei Paesi d'origine di molti migranti (es. Paesi islamici), i figli nati fuori dal matrimonio non possono essere riconosciuti e non hanno alcun diritto successorio. L'applicazione di tali disposizioni straniere ai beni che il *de cuius* abbia lasciato nel territorio del Suo Paese, può essere considerata contraria all'ordine pubblico?
12. Nei Paesi d'origine di molti migranti (es. Paesi islamici), le relazioni basate sull'istituto della *kafalah* hanno grande rilevanza. Nel Suo ordinamento giuridico, la *kafalah* può essere considerata al pari di una filiazione dal punto di vista del diritto successorio? La *kafalah* ha qualche effetto giuridico da altri punti di vista (ad esempio, ricongiungimenti familiari, alimenti)? Cosa si può desumere da tali effetti in riferimento alla materia delle successioni?

## II) I diversi modelli familiari e il diritto successorio

1. Nel Suo ordinamento giuridico, gli effetti del matrimonio in materia di diritto successorio sono gli stessi effetti prodotti dalle unioni civili? Se sì, l'applicazione di norme straniere, che prevedano effetti differenti in materia di diritto successorio, può essere considerata contraria all'ordine pubblico? Se la risposta è no, l'applicazione di norme straniere, che prevedano effetti uguali in materia di diritto successorio, sarebbe considerata contraria all'ordine pubblico?



2. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito in tutti i Paesi dell'UE. Se una coppia di persone dello stesso sesso sposate va a vivere in un Paese in cui gli interessati, o anche uno solo di essi, debbano convertire per legge la propria relazione in una unione civile (automaticamente o a richiesta di una o entrambe le parti), quali possono essere le conseguenze concrete di detta conversione in materia di diritto successorio?
3. In alcuni Paesi dell'UE, non sono consentite le unioni civili tra persone di sesso diverso. Se una coppia eterosessuale che abbia contratto una unione civile va a vivere in un Paese in cui gli interessati, o anche uno solo di essi, debbano convertire per legge la suddetta unione civile in matrimonio (automaticamente o a richiesta di una o entrambe le parti), quali possono essere le conseguenze concrete di detta conversione in materia di diritto successorio?
4. Vi sono, nel Suo ordinamento giuridico, effetti in materia di diritto successorio derivanti dalla semplice convivenza *de facto*? Se sì, l'applicazione di una norma straniera, che neghi gli effetti delle convivenze di fatto in materia successoria, può essere considerata contraria all'ordine pubblico? Se la risposta è no, l'applicazione di una regola straniera, che preveda effetti in materia successoria delle convivenze di fatto, verrebbe considerata contraria all'ordine pubblico?
5. Non tutti i Paesi membri dell'UE consentono alle coppie di persone dello stesso sesso, coniugate ovvero civilmente unite, di adottare figli e/o di procreare col ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita. Se il Suo ordinamento giuridico non consente tali modalità di filiazione, il riconoscimento dei diritti successori ai figli adottati oppure concepiti all'estero da coppie di persone dello stesso sesso sarebbe considerato contrario all'ordine pubblico? Se il Suo ordinamento giuridico consente tali modalità di filiazione, la negazione dei diritti successori ai figli adottati o concepiti all'estero da coppie di persone dello stesso sesso verrebbe considerata contraria all'ordine pubblico?
6. Non tutti i Paesi membri dell'UE consentono alle coppie conviventi di fatto, composte da persone di sesso diverso ovvero dello stesso sesso, di adottare figli e/o di procreare col ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita. Se il Suo ordinamento giuridico non consente tali modalità di filiazione, il riconoscimento dei diritti successori ai figli adottati oppure concepiti all'estero da coppie conviventi di fatto sarebbe considerato contrario all'ordine pubblico? Se il Suo ordinamento giuridico consente tali modalità di filiazione, la negazione dei diritti successori ai figli adottati o concepiti all'estero da coppie conviventi di fatto verrebbe considerata contraria all'ordine pubblico?
7. Nel Suo ordinamento giuridico, esistono differenze concrete tra i diritti successori dei figli nati in costanza di matrimonio e di quelli nati al di fuori del matrimonio? Se la risposta è no, l'applicazione di regole straniere che prevedano diritti successori diversi per i figli nati in costanza di matrimonio e per quelli nati al di fuori del matrimonio verrebbe considerata contraria all'ordine pubblico?





### III) Autonomia privata e diritto successorio

1. Nel Suo ordinamento giuridico, è possibile stipulare validamente un accordo prematrimoniale che disciplini anche alcuni aspetti della futura successione dei coniugi o delle persone legate da una unione civile? Se sì, con quali regole ed entro quali limiti? Sarebbe possibile inserirlo in una convenzione matrimoniale? Se invece la risposta è no, un contratto straniero con tale contenuto (ad esempio, un *prenuptial agreement* statunitense, o una *ketubah* israeliana, o un contratto islamico di *mahr*) sarebbe considerato contrario all'ordine pubblico?
2. Nel Suo ordinamento giuridico, è possibile stipulare validamente un accordo tra conviventi che disciplini anche alcuni aspetti della loro futura successione? Se sì, con quali regole ed entro quali limiti? Sarebbe possibile inserirlo in un contratto di convivenza? Se invece la risposta è no, un contratto straniero con tale contenuto sarebbe considerato contrario all'ordine pubblico?
3. Nel Suo ordinamento giuridico, sono direttamente o indirettamente consentiti altri tipi di accordi relativi a successioni future? Se la risposta è no, un contratto straniero con tale contenuto sarebbe considerato contrario all'ordine pubblico?
4. Nel Suo ordinamento giuridico, un testamento può istituire *trusts* testamentari e/o fedecommessi? Se sì, secondo quali regole e con quali limiti? Se la risposta è no, un testamento straniero contenente tali disposizioni sarebbe considerato contrario all'ordine pubblico?
5. I Paesi dell'UE hanno regole differenti in materia di diritti reali (ad esempio, numero chiuso o aperto) e di registrazione pubblica dei trasferimenti di proprietà (sistema basato sulla trascrizione o sistema basato sul libro fondiario). Se una norma straniera è applicabile al trasferimento per successione di un bene immobile ubicato nel territorio del Suo Paese, sarà possibile derogare alla normativa nazionale sul numero chiuso dei diritti reali e/o sulla pubblicità dei trasferimenti immobiliari?
6. Quali sono i nessi tra le polizze assicurative vita, o altri contratti analoghi, ed il diritto successorio nel Suo ordinamento giuridico?
7. Nel Suo ordinamento giuridico, esistono meccanismi legali e/o contrattuali (ad esempio, patti di famiglia, maso chiuso, *rent to buy* d'azienda testamentario) intesi a regolamentare il trasferimento delle aziende per successione, in deroga alla normativa generale in materia ereditaria? Se la risposta è no, meccanismi legali e/o contrattuali stranieri con tali finalità sarebbero considerati contrari all'ordine pubblico?

### IV) Nuove tecnologie e diritto successorio

1. Nel Suo ordinamento giuridico, il testatore può lasciare in eredità i propri gameti (già crioconservati oppure da prelevare dal cadavere) al proprio coniuge o



*partner* di una unione civile o convivente di fatto e/o ad altri soggetti, affinché vengano utilizzati, nel proprio Paese o all'estero, per una fecondazione *post-mortem*? Può lasciarli in eredità a scopi diversi (ad esempio, per finalità legate alla ricerca scientifica, per donazione eterologa)? Se la risposta è no, i gameti seguiranno le regole ordinarie della successione *ab intestato*? Se invece non sono considerati affatto parte dell'asse ereditario, quale sarà la loro sorte in caso di successione *mortis causa*?

2. Nel Suo ordinamento giuridico, il testatore può disporre che i propri embrioni o pre-embriani crioconservati debbano essere trasferiti in utero, nel proprio Paese o all'estero, dopo la propria morte? Può lasciarli in eredità a scopi diversi (ad esempio, per finalità legate alla ricerca scientifica o per donazione eterologa)? Se la risposta è no, embrioni e pre-embriani seguiranno le regole ordinarie della successione *ab intestato*? Se invece non sono considerati affatto parte dell'asse ereditario, quale sarà la loro sorte in caso di successione *mortis causa*?
3. Un individuo nato da fecondazione assistita *post-mortem* (fecondazione *post-mortem* o trasferimento embrionale *post-mortem*), praticata nel proprio Paese o all'estero, lecitamente oppure illecitamente, può essere considerato erede del *de cuius* nel Suo ordinamento giuridico? In ragione del mero legame genetico, oppure soltanto qualora il *de cuius* abbia acconsentito alla procreazione? Se la procreazione *post-mortem* ha luogo molto tempo dopo il decesso del genitore, che cosa ne è degli acquisti di altri eredi che abbiano ereditato i beni del *de cuius* prima di tale procreazione?
4. Nel Suo ordinamento giuridico, un embrione crioconservato può essere considerato erede legittimo o testamentario? Esistono differenze, dal punto di vista del diritto successorio, tra la sua posizione e quella di un embrione che sia già stato trasferito ed impiantato in utero?
5. Le tecniche di riproduzione medicalmente assistita determinano una suddivisione della genitorialità secondo categorie quali genitori intenzionali, genitori sociali, genitori gestazionali, genitori biologici (genetici), genitori mitocondriali, ecc. Questi fenomeni hanno una qualsivoglia rilevanza nel Suo ordinamento giuridico, anche in termini di diritto successorio? Ad esempio, è possibile ereditare da più di due genitori e/o dividere la quota di eredità spettante ai genitori tra più di due eredi?
6. Le tecnologie dell'informatica e delle telecomunicazioni rendono possibile redigere testamenti in nuove forme: video-testamenti, testamenti elettronici, testamenti *on-line*, ecc. Tali testamenti sono considerati validi nel Suo ordinamento giuridico? Se la risposta è no, un testamento straniero con tali caratteristiche sarebbe considerato contrario all'ordine pubblico?
7. Ai fini dell'art. 5, comma 2, del Regolamento UE sulle Successioni "*si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta*



- una registrazione durevole dell'accordo*". Quali sono nel Suo ordinamento giuridico le prassi applicative relative a tale norma?
8. Il Suo ordinamento giuridico come regola il trasferimento per successione di beni digitali (quali *accounts* di posta elettronica, profili sui *social networks*, file "sul *cloud*")? Se a tali successioni è applicabile una legge straniera (ad esempio, perché i dati sono memorizzati su un *server* straniero o conservati da un *provider* straniero), quali problematiche di ordine pubblico si pongono?
  9. Nel Suo ordinamento giuridico, il testatore può attribuire ai propri eredi il diritto di decidere se brevettare una propria invenzione e/o se pubblicare una propria opera d'arte? Se la risposta è no, un testamento straniero contenente tali disposizioni sarebbe considerato contrario all'ordine pubblico?

## V) Problematiche relative all'applicazione del Regolamento nei singoli Paesi

1. Quanto spesso si pone dinanzi alle autorità giudiziarie del Suo Stato Membro una problematica relativa a successioni transnazionali? Se possibile, provi a fornirne una quantificazione in termini percentuali.
2. I certificati successori europei (CSE) emessi da altri Stati Membri contengono sempre tutti i dati necessari ai fini della pubblicità degli acquisti per successione nei registri immobiliari del Suo Stato?
3. Un notaio del Suo Stato Membro ha gli strumenti necessari per ottenere informazioni circa i beni relitti dal *de cuius* in altri Paesi (come, ad esempio, conti correnti bancari o cassette di sicurezza)?
4. Il Suo ordinamento giuridico conosce procedimenti specifici per l'adattamento dei diritti reali ai sensi dell'art. 31 del Regolamento UE sulle Successioni? Quale autorità è competente a decidere su tali questioni? E quali sono le prassi applicative con riferimento a siffatta "conversione" dei diritti reali?
5. Un notaio del Suo Stato Membro ha modo di conoscere se un altro procedimento sia già pendente con riferimento alla stessa vicenda successoria transnazionale?
6. Nel Suo ordinamento giuridico esiste una definizione di residenza abituale? Quali sono le prassi applicative con riferimento alla determinazione della residenza abituale?
7. Quali sono nel Suo ordinamento giuridico le prassi applicative relative all'adizione dell'organo giurisdizionale ai fini dell'art. 14 del Regolamento UE sulle Successioni?